

Codice A1409D

D.D. 20 maggio 2025, n. 292

Accertamento della somma di Euro 1.170.768,98 sul cap. 16575/25 dell'entrata ed impegno della somma di Euro 1.170.768,98 sul cap. 175450/25 da liquidare ad allevatori piemontesi a titolo di indennizzo spettante per l'abbattimento di animali infetti da Peste Suina Africana.



ATTO DD 292/A1409D/2025

DEL 20/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare

OGGETTO: Accertamento della somma di Euro 1.170.768,98 sul cap. 16575/25 dell'entrata ed impegno della somma di Euro 1.170.768,98 sul cap. 175450/25 da liquidare ad allevatori piemontesi a titolo di indennizzo spettante per l'abbattimento di animali infetti da Peste Suina Africana.

L'art. 2 punto 4 della L. 218/88, concernente la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali, stabilisce che gli animali infetti, sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi vengano abbattuti e distrutti. Ai proprietari di detti animali è concessa un'indennità pari al 100% del valore di mercato, calcolato sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dalla citata legge e dal Decreto Ministeriale n. 298 del 20 luglio 1989.

Qualora, a seguito dell'avvenuto abbattimento dei capi, l'autorità sanitaria competente disponga la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o, in quanto non adeguatamente disinfettabili, di mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici contaminati, al proprietario o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante, è concessa una indennità pari all'80 per cento del valore attribuito in sede di stesura del verbale di distruzione. L'indennità viene maggiorata della percentuale di compensazione di cui al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui il proprietario degli animali di cui sia stato disposto l'abbattimento o il soccidario sia un produttore agricolo che non abbia esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dello stesso articolo.

Il Decreto ministeriale n. 298/89 ha stabilito, all'art. 2, comma 1, che per gli animali appartenenti alle specie bovina, bufalina, suina, equina, ovina, caprina, avicola e cunicola, il valore di mercato riferito al momento dell'abbattimento è ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze e riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'Istituto per Studi, Ricerche ed Informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), istituito con Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987 n. 278.

L'art. 5 comma 2 prevede altresì, qualora le categorie di animali abbattuti non risultino nel listino

ISMEA od in mancanza del bollettino della Camera di Commercio, che il valore di mercato venga stabilito da apposita commissione nominata dalla Regione competente per territorio.

Considerato che la Peste Suina Africana (PSA) è una malattia virale infettiva trasmissibile che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento 2016/429/UE “normativa in materia di sanità animale” come integrato dal Regolamento di esecuzione 2018/1882/UE della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione.

Preso atto che

confermata una positività per una malattia di categoria A, quale essere la peste suina africana, l'art. 12 del Regolamento delegato UE n. 687/2020 dispone l'abbattimento totale di capi presenti negli stabilimenti, quale misura preventiva al contenimento della diffusione della circolazione virale;

nelle date 17.08.24, 13.09.24, 17.09.24, 18.09.24 e 19.09.24 è stata confermata la presenza di focolaio di PSA negli stabilimenti, di seguito elencati:

omissis - Cod. Az.le 164NO001;

omissisomissis - Cod. Az.le 041NO012 - (Soccida *omissis*);

e che l'ASL VC e l'ASL NO hanno emesso i Provvedimenti di carattere ordinatorio n. 01/EP 2024 del 16.08.24 e n. 10/TF del 10.09.24 di abbattimento di tutti i suidi presenti negli allevamenti su indicati.

Presa visione ed assunta agli atti la documentazione trasmessa dai Servizi Veterinari dell'ASL VC e dell'ASL NO, contenente, tra l'altro:

- a. la richiesta di indennizzo presentata dal proprietario degli animali abbattuti;
- b. il provvedimento di carattere ordinatorio e cautelare assunto dall'ASL;
- c. l'autocertificazione dell'allevatore in ordine all'opzione per il regime di determinazione dell'IVA;

la Commissione Regionale, nominata dall'Assessore regionale alla Sanità con nota prot. 3814 dell'11.02.25, ha definito i criteri per calcolare l'importo dell'indennizzo spettante per i capi di proprietà abbattuti secondo le indicazioni della Legge 218/88 e del D.M. n. 298/89.

Dato atto che il verbale dei lavori della Commissione regionale è conservato agli atti presso gli uffici del Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare, con tutta la documentazione relativa all'indennizzo da liquidare agli allevamenti di seguito elencati per l'abbattimento di suidi

omissis - Cod. Az.le 164NO001 – n. 14 capi della specie suina – (Allegato A);

omissisomissis - Cod. Az.le 041NO012 - (Soccida *omissis*) – n. 2916 capi della specie suina - (Allegato D);

per la distruzione del mangime

omissis - Cod. Az.le 164NO001 – Kg 2.160 – (Allegato B)

e per la distruzione dei salumi

omissis - Cod. Az.le 164NO001 – Kg 210 – (Allegato C).

Considerato che il competente Settore regionale provvederà a rendicontare alla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari - Ufficio I, i dati relativi agli indennizzi effettivamente anticipati dall'Amministrazione Regionale ai sensi della L. 218/88 e a richiederne il ristoro;

atteso che la Ragioneria Generale dello Stato dispone il versamento di quanto rendicontato, su richiesta della Direzione Generale del Ministero della Salute di cui sopra, sul capitolo del Bilancio dello Stato, di pertinenza del Ministero Economia e Finanze.

Tenuto conto del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41.” e s.m.i..

Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del D. Lgs. n. 118/2011.

Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell’articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Occorre

accertare la somma complessiva di Euro 1.170.768,98 sul capitolo 16575/25, annualità 2025, cod. versante 220175 da Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipart. Ragioneria Gen. - IGEPA;

impegnare la somma complessiva di Euro 1.170.768,98 sul capitolo 175450/25, annualità 2025, dovuta a titolo di indennizzo a favore degli allevamenti di seguito elencati:

	Importo
<i>omissis</i>	6.908,18
<i>omissis</i>	1.163.860,80
Totale	1.170.768,98

per aver abbattuto gli animali della specie suina indicati negli allegati A e D, per la distruzione del mangime indicato nell’allegato B e per la distruzione dei salumi nell’Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Evidenziato che la transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco Registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che:

che l'accertamento non è stato già assunto con precedenti atti;

il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

il provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (costi indiretti).

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- art. 17 e 18 legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 " e s.m.i.;
- D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";
- Regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R;
- D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022, "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017";
- D.P.G.R 21 dicembre 2023 n. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 202, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- D.G.R n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca della D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1 - 3361";
- D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025- 2027";
- Legge regionale n. 2 del 27 febbraio 2025 - "Bilancio di previsione finanziario 2025-

2027";

- D.G.R. 12-852 del 3 marzo 2025 - Decreto Legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del documento tecnico di Accompagnamento e del bilancio Finanziario gestionale 2025-2027;
- D.G.R. 29-1035 del 22.04.25 - Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Variazione compensativa fra capitoli di spesa di competenza della Direzione A1400B "Sanità", ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011;

determina

di accertare la somma complessiva di Euro 1.170.768,98 sul cap. 16575/25, annualità 2025, cod. versante 220175 da Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipart. Ragioneria Gen. - IGEPA;

di impegnare la somma complessiva di Euro 1.170.768,98 sul cap. 175450/25, annualità 2025, dovuta a titolo di indennizzo a favore degli allevamenti di seguito elencati:

	Cod. Beneficiario	Importo
<i>omissis</i>	392794	6.908,18
<i>omissis</i>	392745	1.163.860,80
Totale		1.170.768,98

per aver abbattuto gli animali della specie suina indicati negli allegati A e D, per la distruzione del mangime indicato nell'allegato B e per la distruzione dei salumi nell'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto;

di dare atto che la transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A – Elenco Registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione.

Gli indennizzi saranno accreditati a mezzo bonifico bancario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del d.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare)

Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio

Allegato

Codice Aziendale 164NO001

Categoria	N. capi	Peso all'abbattimento	Peso Medio	Prezzo unitario €/Kg ISMEA	Prezzo €/capo ISMEA	Totale indennizzo
GRASSI	12	1.560	130	1,75		2.730,00
SCROFE	2	570	190		497,45	994,90
Totale	14	2.130				3.724,90

Codice Aziendale 164NO001

	<i>KG</i>	<i>Prezzo mangime</i>	<i>Totale</i>	<i>80% rimborso</i>
Nucleo mangime complementare	200	0,99	198,00	158,40
Farina estrazione soia	650	0,495	321,75	257,40
Crusca di grano tenero	1.310	0,16	209,60	167,68
	2.160		729,35	583,48

14.08.2024 blocco sanitario

		Euro al kg
Fattura n. 5/01 20.06.2024	SALAMI STAGIONATI LOTTO 110524	€ 13,75
Fattura n. 6/01 16-07-2024	SALSICCETTA LOTTO 150724	€ 7,15
	SALAME SOTTO STRUTTO LOTTO 120124	€ 15,40
	SALAME FRESCO LOTTO 100724	€ 13,20
	totale	€ 49,50
	media	€ 12,38

	KG	prezzo medio al Kg	Totale
Salumi	210	€ 12,38	€ 2.599,80

Codice Aziendale 041NO012

Categoria	N. capi	Peso all'abbattimento	Peso Medio	Prezzo unitario €/Kg ISMEA	Importo	Compensazione IVA	Totale indennizzo
GRASSI	191	32.220	168,69	2,21	71.206,20	5.198,05	76.404,25
	201	30.600	152,24	2,21	67.626,00	4.936,70	72.562,70
	180	30.330	168,50	2,21	67.029,30	4.893,14	71.922,44
	185	32.260	174,38	2,21	71.294,60	5.204,51	76.499,11
	192	33.440	174,17	2,21	73.902,40	5.394,88	79.297,28
	190	32.130	169,11	2,21	71.007,30	5.183,53	76.190,83
	189	30.580	161,80	2,21	67.581,80	4.933,47	72.515,27
	195	33.320	170,87	2,21	73.637,20	5.375,52	79.012,72
	192	31.680	165,00	2,21	70.012,80	5.110,93	75.123,73
	190	32.210	169,53	2,21	71.184,10	5.196,44	76.380,54
	192	30.840	160,63	2,21	68.156,40	4.975,42	73.131,82
	192	33.140	172,60	2,21	73.239,40	5.346,48	78.585,88
	180	29.930	166,28	2,21	66.145,30	4.828,61	70.973,91
	186	33.780	181,61	1,96	66.208,80	4.833,24	71.042,04
	100	21.360	213,60	1,96	41.865,60	3.056,19	44.921,79
	161	32.950	204,66	1,96	64.582,00	4.714,49	69.296,49
Totale	2.916	500.770			1.084.679,20	79.181,60	1.163.860,80